

Il Tribunale di Catania si pronuncia sulla validità del contratto monofirma

Autore: Redazione

In: Diritto civile e commerciale, Giurisprudenza commentata

Favorevole al ceto bancario: il Tribunale di Catania - sez. quarta civile - sent. 790/2017 del 17/2/2017 si pronuncia sulla **validità del contratto monofirma e sull'inesistenza di interessi anatocistici nel c/c ordinario per girocontazione di interessi da c/anticipi.**

La Banca, difesa congiuntamente dall' **Avv. IVAN CHIARAMONTE** e dal consulente tecnico della Banca, D.ssa **Silvana MASCELLARO** di **SMF&P (STUDIO MASCELLARO-FANELLI & PARTNERS)**, ha ottenuto tre importanti riconoscimenti per l'intero ceto bancario.

In data 17/02/2017, **il Tribunale di Catania - sezione quarta civile** ha pubblicato la sentenza n. 790/2017, con cui ha precisato, tra l'altro, **tre profili particolarmente interessanti in materia** di: a) validità del contratto cd. monofirma; b) legittimità della cms; c) inesistenza di interessi anatocistici generati su di un c/c ordinario da un c/anticipo

È in assoluta coerenza con l'impianto civilistico del contratto la validità del cd. **contratto monofirma** ove sottoscritto solo da un funzionario della Banca che sia apposta sul modulo che reca l'esplicita dicitura

“copia per la banca” e che sia prodotto in atti a ratifica della validità dello stesso.

Si precisa la legittimità della **c.m.s.** pattuita con contratto di conto corrente sottoscritto in data antecedente all'entrata in vigore L. 2/2009. Il fatto che il legislatore abbia disciplinato la c.m.s., dapprima con l'art. 2- bis, decreto-legge n. 185/2008, conv. dalla legge 2/2009 e quindi con l'art. 117- bis TUB (introdotto con la legge n. 214/2011), attesta che anche l'ordinamento positivo ha riconosciuto la meritevolezza degli interessi perseguiti con la pattuizione della c.m.s.

Ribadito in materia di usura **l'esclusione delle cms dal TEG sino all'entrata in vigore della L.2/2009.**

Punto di straordinario rilievo della sentenza è l'inesistenza di interessi anatocistici generati su di un c/c ordinario da un c/anticipo. La sentenza rileva che proprio la circostanza che gli interessi maturati sulle autonome operazioni di anticipo siano stati pagati, confluendo e concorrendo a formare il complessivo saldo debitore del conto corrente, alla stregua di ogni altra operazione " in dare", esclude che essi possano conservare la propria natura di interessi ai fini dell'applicazione del divieto ex art. 1283 c.c.”.

<https://www.diritto.it/il-tribunale-di-catania-si-pronuncia-sulla-validita-del-contratto-monofirma/>